

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Tutela e Valutazioni Ambientali**

N. 30 – 12275/2016

OGGETTO: Progetto: *“Attività di recupero R5 di terre e rocce da scavo codice CER 17.05.04 ai sensi dell’art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.”*

Comune: *Torino*

Proponente: *Edilcave Torino s.r.l.*

Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40/98 e s.m.i.*

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

Premesso che:

- in data 07/02/2016, la Società Edilcave Torino s.r.l. con sede legale in Torino – Strada del Bramafame n. 50, Partita IVA 05656860011 ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*, relativamente al progetto di *“Attività di recupero R5 di terre e rocce da scavo codice CER 17.05.04 ai sensi dell’art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.”*, in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell’Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - n. 32 ter *“impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- in data 25/02/2016 è stata pubblicata sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino la documentazione progettuale relativa al progetto in oggetto e l’avviso al pubblico recante l’avvio del procedimento e l’individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell’istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell’organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.;
- l’istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell’organo tecnico;
- in data 06/04/2016 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell’Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Città Metropolitana di Torino, Corso Inghilterra 7 - Torino (convocata ai sensi della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.);

Rilevato che:

Localizzazione e stato di fatto

- l'area oggetto dell'intervento si trova nel territorio del Comune di Torino, in sponda idrografica destra del torrente Stura di Lanzo, in Strada del Bramafame n. 50 interno 20 dove l'azienda svolge attività di lavorazione di aggregati naturali e gestione rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione e scarifica del manto stradale;
- l'area in disponibilità (foglio catastale n. 1032, particelle 10 parte, 35 e 26 parte) ha un'estensione di circa 44.400 mq; circa 33.000 mq sono in comodato da parte dalla Società Vena Scavi s.n.c. e circa 11.400 mq in concessione dal demanio;
- le operazioni gestione rifiuti vengono attualmente svolte nella zona ovest dello stabilimento (particelle 10 parte e 35 parte) per una superficie di circa 7'000 mq;
- l'azienda è iscritta al Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DM 05/02/1998 e s.m.i. con il n. 84/2014 (titolo ricompreso nell'AUA n. 35-8364/2015) in terza classe d'iscrizione (movimentazione superiore o uguale a 15.000 t/anno e inferiore a 60.000 t/anno) di cui al DM 390/98 e s.m.i.;
- i rifiuti attualmente recuperati sono quelli individuati alle seguenti tipologie del DM 05/02/1998 e s.m.i.:
 - ✓ tipologia 7.1 "rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto";
 - ✓ tipologia 7.6 "conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo";
- i quantitativi e le operazioni di recupero autorizzate sono le seguenti:

Tipologia di rifiuto	Quantità massima stoccabile (t)	Quantità massima movimentabile (t/a)	Operazioni di recupero
7.1	9.000	56.000	R5
7.6	3.000	3.000	R5
Totale	12.000	59.000	

- le attività di recupero R5 hanno come finalità l'ottenimento di materiali da utilizzarsi quali materie prime secondarie per l'edilizia;
- le attività di recupero sono svolte con impianto mobile di triturazione e vagliatura, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate;

Stato di progetto

- il progetto consiste nell'avviare attività di recupero (operazione R5) di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di scavi e movimento terra identificati dal codice CER 17.05.04 "terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03";
- l'area interessata dall'attività oggetto dell'istanza è nella zona sud del sito e ricade in una parte

della particella 35 per una superficie di circa 1.520 mq attualmente in uso da parte dell'azienda per la gestione dei materiali inerti naturali;

- le attività di recupero sono finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto con l'ottenimento di materiali da utilizzarsi quali materi prime secondarie per l'edilizi previo trattamento con impianto mobile;
- si prevede uno stoccaggio massimo di 900 t ed una movimentazione annua di 36.000 t;

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 45170 del 11/04/2016 del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 42586 del 05/04/2016 del Servizio Difesa del Suolo della Città Metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 50327 del 21/04/2016 del Servizio Risorse Idriche della Città Metropolitana di Torino;
- note prot. n. 2292 del 15/03/2016 e prot. n. 1193 del 09/05/2016 della Città di Torino;
- nota prot. n. 14286 del 29/03/2016 del Settore Tecnico Regionale – Area metropolitana di Torino della Regione Piemonte;
- nota prot. n. 5344 del 08/04/2016 della Soprintendenza belle arti e paesaggio per il comune e la provincia di Torino;
- nota prot. n. 10178 del 18/04/2016 dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

- il proponente in data 26/10/2015 ha presentato per l'impianto in questione istanza di Autorizzazione Unica ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 171392 del 30/11/2015 il Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino sospendeva i termini fino alla conclusione del procedimento di verifica di VIA;
- il proponente ha presentato tramite SUAP in data 24/10/2015 istanza per l'Approvazione del Piano di Prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento ai sensi del regolamento 1/R/2006 e s.m.i.;
- la documentazione presentata andrà aggiornata negli elaborati secondo le indicazioni emerse dall'istruttoria svolta e dettagliate nel presente atto; dalla data di presentazione si considererà la decorrenza delle tempistiche di legge per la chiusura dei procedimenti;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Pianificazione Comunale

- si riporta integralmente quanto indicato nella nota prot. n. 1193 del 09/05/2016 della Città di Torino:

- Il Piano Regolatore vigente destina l'area interessata dall'attività in oggetto a "Parchi Urbani e Fluviali – ambito P17 Basse di Stura" ed è soggetta ai disposti dell'art. 21 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G., nonché alle disposizioni contenute nella scheda normativa specifica.
- Le aree con destinazione a parco sono preordinate all'acquisizione diretta da parte dell'Amministrazione secondo le modalità di esproprio previste dalle vigenti leggi. In alternativa all'esproprio le aree dei parchi urbani e fluviali possono essere cedute gratuitamente alla Città, alle condizioni di cui all'art. 28 (Bonifica ambientale), previo utilizzo della capacità edificatoria da realizzarsi nelle aree di trasformazione secondo le modalità e procedure indicate all'art. 15 delle N.U.E.A. di P.R.G..
- Secondo quanto riportato nell'Allegato Tecnico n. 7 "Fasce di rispetto" di P.R.G., l'area in parola è collocata all'esterno del perimetro del centro abitato, ai sensi dell'art. 81 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.; l'Allegato Tecnico n. 7bis "Fasce fluviali e fasce di rispetto fluviale" di P.R.G., riporta che l'area è esterna alla "fascia di rispetto fluviale".
- Si richiama il comma 4 ter dell'art. 6 "attuazione del P.R.G." delle N.U.E.A. che precisa quanto segue: "gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono sempre consentiti anche con la permanenza delle attività in atto, se in contrasto con le destinazioni d'uso previste dal piano, purché legittimamente insediate (v. art. 2 commi 10 e 11), fatte salve specifiche norme relative alle singole aree e quanto previsto nell'allegato b delle presenti N.U.E.A..".
- Si richiamano inoltre i disposti dell'art. 21, comma 5bis delle N.U.E.A. di P.R.G. che recita quanto segue: "Negli immobili nei quali sono presenti attività economiche insediate prima della approvazione del piano, è possibile, fatte salve le Norme in materia idraulica per le aree inserite all'interno delle fasce fluviali di cui al Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), consentire interventi funzionali allo svolgimento delle attività stesse che eccedono la manutenzione straordinaria (restauro e risanamento conservativo degli edifici esistenti, installazione di strutture di ricovero temporaneo, allacciamenti e opere di urbanizzazione) a condizione che venga stipulata idonea convenzione con la Città e con l'Ente di gestione del Parco Fluviale del Po torinese (per le aree incluse all'interno del P.T.O. e del Piano d'Area), sul modello della Convenzione-quadro di cui all'art. 53 della L.U.R., che disciplini:
 - o le modalità di utilizzo dell'area e i tipi di intervento previsti;
 - o i tempi per il trasferimento degli impianti (entro un massimo di 10 anni);
 - o l'impegno entro il termine massimo di cui al punto b) da parte della proprietà alla cessione onerosa dell'area alla Città sempre che vi sia coincidenza tra proprietario e titolare dell'attività;
 - o l'assunzione da parte dei soggetti privati dei costi di demolizione dei fabbricati e della bonifica dell'area interessata;
 - o il valore dell'area, sulla base dei criteri vigenti in caso di cessione volontaria nell'ambito del procedimento espropriativo;
 - o l'entità della garanzia fidejussoria da presentare da parte dei soggetti privati (commisurata al valore di cui al punto d)) da versare prima della stipula della convenzione;

- *previsione di una penale per eventuali inadempienze pari al 30% del valore di cui al punto e).*
- *Tale area risulta inoltre, per quasi la sua totalità, assoggettata alle prescrizioni ex Legge n. 431/85 recante "Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale", ora confluito nell'art. 146 Dlgs. 490 /99 (tutela dei "beni diffusi").*
- *Sotto il profilo idrogeomorfologico (allegato tecnico n. 3 al P.R.G. "Carta di Sintesi della Pericolosità Idrogeologica e dell'Idoneità all'Utilizzazione Urbanistica"), l'area è classificata nella sottoclasse IIIa(P): area ad elevata pericolosità, comprendente aree inedificate, inondate o inondabili per la piena di riferimento; sono ammessi esclusivamente lavori di manutenzione e ristrutturazione della rete viaria e delle reti tecnologiche esistenti.*
- *Per quanto attiene l'assoggettamento a Piani sovraordinati si fa presente che l'area è ricompresa nel Piano d'Area "Sistema delle Aree protette della fascia fluviale del Po"; gli interventi e gli usi consentiti sull'area sono soggetti alle prescrizioni contenute nella Scheda progettuale allegata al Piano d'Area.*
- *A seguito dell'entrata in vigore del Titolo II della L.R. 29/06/2009 n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" sono state istituite le "aree contigue" (art. 6) ambiti esterni alle aree protette che non fanno parte del sistema regionale delle aree protette. In ogni caso, ai sensi dell'art. 26 della sopraccitata legge, i Piani d'Area vigenti continuano ad esplicare tutti i loro effetti e l'obbligo del rispetto della disciplina ivi contenuta è in capo al soggetto che autorizza gli interventi di trasformazione urbanistica.*
- *Alla luce di quanto sopra esposto, l'attività di recupero rifiuti risulta in contrasto con le prescrizioni del P.R.G. vigente, tuttavia, trattandosi di attività in atto, è ammissibile, restando da valutare l'eventuale necessità di stipula della più sopra citata convenzione. Rimandando tale approfondimento urbanistico alla fase propedeutica al completamento del procedimento autorizzativo ex art. 208 D. Lgs 152/2006, si esprime il proprio parere di non assoggettamento alle successive fasi di Verifica di VIA.*

Vincoli

Vincolo paesaggistico

- *l'area interessata dall'attività in oggetto risulta sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 (lettera "c") del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" in quanto ricadente nella fascia dei 150 m del torrente Stura di Lanzo;*
- *verificare la necessità di acquisire autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. di competenza della Commissione Locale per il Paesaggio della Città di Torino ai sensi dell'art. 3 della LR 32/2008;*

Piano Assetto Idrogeologico

- *il sito in esame ricade in aree delimitate dalle fasce fluviali definite nel PAI (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico);*
- *l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po ha precisato che "l'area è ubicata in fascia C del PAI e che gli artt. 18 e 39 delle norme di attuazione del PAI individuano i Comuni come gli Enti preposti a*

valutare la compatibilità idraulica”;

Aree protette della fascia fluviale del Po

- l'area oggetto dell'intervento rientra nelle aree contigue, ambiti esterni alle aree protette che non fanno parte del sistema regionale delle aree protette, del Sistema delle Aree protette della fascia fluviale del Po (art. 6 LR 19/2009);
- ai sensi dell'art. 26 della sopraccitata legge, i Piani d'Area vigenti continuano ad esplicitare tutti i loro effetti e l'obbligo del rispetto della disciplina ivi contenuta è in capo al soggetto che autorizza gli interventi di trasformazione urbanistica;

3. dal punto di vista progettuale

- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell'impianto e dei presidi ambientali adottati ma sono comunque in ogni caso necessarie alcune valutazioni di carattere gestionale in riferimento alla normativa tecnica di settore;
- si sottolineano le seguenti carenze progettuali ai fini di una corretta e completa formulazione dell'istanza di Autorizzazione Unica:
 - la Società dichiara che *non intende rinunciare all'attuale autorizzazione in procedura semplificata ex art. 216 comma 1 relativa alle Tipologie 7.1 e 7.6, esercitata sulle particelle n. 10 e 35 del F. 1032, nell'area Nord Ovest, mentre l'attività di recupero delle terre e rocce da scavo oggetto dell'istanza verrà esercitata su parte della particella n. 35 del F. 1032, nella zona Sud Est del sito.* Considerato che in capo alla medesima società verrebbero a coesistere due autorizzazioni uniche (Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 e autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006), si chiede di fornire dettagli e procedure su come le due attività saranno chiaramente identificate e distinte, nonché prevedere l'utilizzo di due impianti di frantumazione separati, dedicati a ciascuna attività;
 - chiarire quali attività (frantumazione, vagliatura) verranno svolte sul rifiuto in ingresso;
 - dettagliare le verifiche e le procedure che verranno svolte sul rifiuto sia in ingresso (ad esempio: eventuale separazione dei cumuli colonna A e colonna B o formazione di un unico cumulo) e dopo il trattamento: occorre precisare in maniera puntuale le procedure di campionamento e le modalità gestionali per la caratterizzazione e l'esecuzione del test di cessione (*...preventivamente ad una eventuale miscelazione con inerte vergine...*) ovvero diversa modalità che potrebbe rendere avviabile l'esecuzione della caratterizzazione a valle del trattamento. Inoltre considerato che come dichiarato dalla Società *...il processo di recupero sarà finalizzato all'attività di produzione di inerti per l'edilizia, ghiaie di pezzatura variabile da 0-80mm...* si chiede conferma del fatto che non verrà prodotto scarto (inteso come frazione di sopravaglio e/o sottovaglio);
 - chiarire cosa si intende per *non conformità*. Dovranno anche essere fornite le procedure per la gestione delle stesse e indicazione in planimetria della posizione del cumulo relativa alle terre non risultati conformi;
 - integrare il versamento relativo agli oneri istruttori tenendo conto anche della matrice *emissioni in atmosfera*;

4. dal punto di vista ambientale

Gestione reflui ed acque meteoriche

- verrà mantenuta invariata la gestione delle acque meteoriche relativa all'area autorizzata in procedura semplificata ex art 216 relativa alle Tipologie 7.1 e 7.6. il cui piano è stato approvato con D.D. n. 20-11469/2008 del 17/01/2008;
- le attività svolte non comporteranno la generazione di acque tecnologiche di processo o domestiche;
- è prevista la realizzazione di un sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche come da progetto presentato ai fini dell'approvazione del Piano di Prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento ai sensi del regolamento 1/R/2006 e s.m.i.;
- per la raccolta delle acque meteoriche incidenti sulla superficie scolante individuata (1.520 mq circa in stabilizzato naturale) l'area verrà dotata di un canale centrale a cielo aperto di convogliamento verso la vasca di sedimentazione che fungerà contestualmente da vasca di dispersione in strati superficiali del sottosuolo delle acque raccolte;
- il sistema di gestione delle acque meteoriche proposto dall'impresa risulta in linea con i disposti del D.P.G.R. 1/R ma si ritiene comunque necessario, al fine dell'approvazione del piano stesso, che l'impresa presenti la seguente documentazione integrativa:
 - elaborato grafico in scala idonea dove vengano evidenziate le quote e le pendenze dell'area di gestione dei rifiuti che devono garantire il ruscellamento delle acque meteoriche alla canaletta centrale in progetto;
 - elaborato grafico in scala idonea dell'intero insediamento dove vengano evidenziate entrambe le aree dedicate alla gestione rifiuti;
 - particolare costruttivo della vasca di sedimentazione e infiltrazione;

Rumore

- occorre presentata una relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 aggiornata sulla base delle scelte progettuali o, in alternativa, predisporre un documento debitamente sottoscritto da parte di un tecnico competente in acustica ambientale che attesti la validità dei risultati ottenuti in precedenza;
- si ritiene necessario prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Emissioni in atmosfera

- al fine dello svolgimento dell'istruttoria tecnica per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 dovranno essere individuate e descritte in dettaglio tutte le possibili fonti di emissioni diffuse che siano legate o a dotazioni impiantistiche o ad attività gestionali e individuate e descritte le modalità di contenimento delle stesse;
- per la redazione della documentazione si raccomanda di far riferimento a quanto indicato nel modello MODEM 2.0, paragrafo "Emissioni diffuse", scaricabile all'indirizzo web: <http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/emissioni-atmosfera/modulistica-emissioni>;
- qualora l'impianto mobile di frantumazione e vagliatura venga esercito da un Gestore diverso

da quello dello stabilimento, lo stesso, ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D.Lgs n. 152/2006, non è sottoposto ad autorizzazione di cui al titolo I della parte quinta del medesimo decreto, in quanto ricade tra i casi previsti nella parte I dell'allegato IV (Impianti ed attività in deroga) alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, punto kk) "*Dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento*";

Ritenuto che:

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- le informazioni fornite sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell'impianto e dei presidi ambientali adottati;
- sono comunque in ogni caso necessarie alcune valutazioni di carattere gestionale in riferimento alla normativa tecnica di settore al fine di migliorare le performance ambientali dello stabilimento;
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi

Autorizzazione Unica

- considerato che in capo alla medesima società verrebbero a coesistere due autorizzazioni uniche (Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 e autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006), fornire dettagli e procedure su come le due attività saranno chiaramente identificate e distinte, nonché prevedere l'utilizzo di due impianti di frantumazione separati, dedicati a ciascuna attività;
- chiarire quali attività (frantumazione, vagliatura) verranno svolte sul rifiuto in ingresso;
- dettagliare le verifiche e le procedure che verranno svolte sul rifiuto sia in ingresso (ad esempio: eventuale separazione dei cumuli colonna A e colonna B o formazione di un unico cumulo) e dopo il trattamento: occorre precisare in maniera puntuale le procedure di campionamento e le modalità gestionali per la caratterizzazione e l'esecuzione del test di cessione (...*preventivamente ad una eventuale miscelazione con inerte vergine...*) ovvero diversa modalità che potrebbe rendere avviabile l'esecuzione della caratterizzazione a valle del trattamento. Inoltre considerato che come dichiarato dalla Società *...il processo di recupero sarà finalizzato all'attività di produzione di inerti per l'edilizia, ghiaie di pezzatura variabile da 0-80mm...* si chiede conferma del fatto che non verrà prodotto scarto (inteso come frazione di sopravaglio e/o sottovaglio);

- chiarire cosa si intende per *non conformità*. Dovranno anche essere fornite le procedure per la gestione delle stesse e indicazione in planimetria della posizione del cumulo relativa alle terre non risultati conformi;
- individuate e descritte in dettaglio tutte le possibili fonti di emissioni diffuse che siano legate o a dotazioni impiantistiche o ad attività gestionali e individuate e descritte le modalità di contenimento delle emissioni diffuse;
- per la redazione della documentazione si raccomanda di far riferimento a quanto indicato nel modello MODEM 2.0, paragrafo "Emissioni diffuse", scaricabile all'indirizzo web: http://www.provincia.torino.gov.it/ambiente/modulistica/qualita_aria/procedura_via_ordinaria;
- integrare il versamento relativo agli oneri istruttori tenendo conto anche della matrice *emissioni in atmosfera*;
- presentata relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 aggiornata sulla base delle scelte progettuali o, in alternativa, predisporre un documento debitamente sottoscritto da parte di un tecnico competente in acustica ambientale che attesti la validità dei risultati ottenuti in precedenza;

Piano Gestione Acque Meteoriche

- fornire elaborato grafico in scala idonea dove vengano evidenziate le quote e le pendenze dell'area di gestione dei rifiuti che devono garantire il ruscellamento delle acque meteoriche alla canaletta centrale in progetto;
- fornire elaborato grafico in scala idonea dell'intero insediamento dove vengano evidenziate entrambe le aree dedicate alla gestione rifiuti;
- fornire i particolari costruttivi della vasca di sedimentazione e infiltrazione;

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 07/02/2016 ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;

Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Adempimenti

- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;

- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Visto l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

- di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di "Attività di recupero R5 di terre e rocce da scavo codice CER 17.05.04 ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.", presentato dalla Società Edilcave Torino s.r.l. con sede legale in Torino – Strada del Bramafame n. 50, Partita IVA 05656860011, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificati nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito

web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 10/05/2016

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina